

**REGOLAMENTO (CE) N. 1890/96 DELLA COMMISSIONE**

del 30 settembre 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione<sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95<sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli;

considerando che i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi non possono essere considerati significativi a livello comunitario se corrispondono a quantità inferiori a una tonnellata; che non occorre pertanto che gli Stati membri comunichino tali corsi alla Commissione;

considerando che dopo sette giorni di applicazione invariata di un valore forfettario all'importazione per un prodotto di un'origine data è lecito ritenere che le importazioni di tale prodotto siano temporaneamente terminate; che occorre dunque sopprimere il suddetto valore;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 ha istituito un meccanismo di constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi ai fini della fissazione di un valore forfettario all'importazione che serva a determinare il valore dei prodotti importati in conto consegna prima della loro classificazione tariffaria; che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1558/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, alle pere e alle prugne originarie dei paesi associati dell'Europa centrale ed importate a fini di trasformazione si applicano, per periodi determinati del 1996, prezzi di entrata distinti; che per i prodotti suddetti, i quali non sono venduti in conto consegna sui mercati rappresentativi,può essere introdotto un meccanismo di constatazione diretta dei prezzi per la loro classificazione tariffaria; che tale meccanismo può comportare la sola classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi sulla base o del loro prezzo fob, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o del valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:  
«Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a 1 tonnellata, i relativi corsi non sono comunicati alla Commissione.»
- 2) All'articolo 4, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:  
«Tuttavia essi non sono più applicabili se durante sette giorni consecutivi nessun corso medio rappresentativo è comunicato alla Commissione.»
- 3) Per il 1996, l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(4)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(5)</sup> GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.